

DIRETTIVA 2009/146/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2009****che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosforo di alluminio, il fosforo di calcio, il fosforo di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/125/CE della Commissione ⁽²⁾ contiene errori terminologici riguardanti l'utilizzo autorizzato del fosforo di alluminio, del fosforo di calcio e del fosforo di magnesio. Tali errori vanno rettificati.
- (2) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2008/125/CE è così modificato:

- 1) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 266 (fosforo di alluminio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di alluminio.

L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno.»;

- 2) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 267 (fosforo di calcio), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'utilizzo come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di calcio può essere autorizzato solo all'esterno.»;

- 3) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 268 (fosforo di magnesio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle frasi seguenti:

«Può essere autorizzato soltanto l'utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosforo di magnesio.

L'utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all'esterno.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 78.